

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 040/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 035CSA– RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 2016

#### COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

#### **1. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GUARNA ENRICO SEGUITO GARA FOGGIA/AKRAGAS DEL 09.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 10.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48/DIV del 10.10.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara al sig. Enrico Guarna, giocatore della società Foggia Calcio srl. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Foggia/Akragas disputato il 9.10.2016, il Guarna, rientrando negli spogliatoi, affiancava l'arbitro e dopo aver protestato con fare minaccioso colpiva con un pugno il pallone che l'arbitro stesso portava in mano facendolo rimbalzare prima sul corpo del direttore di gara e poi sul terreno di gioco.

Avverso tale provvedimento, la società Foggia Calcio srl preannunciava reclamo, innanzi a questa Corte, con atto del 14.10.2016, e proponeva ricorso in data 21.10.2016.

L'appellante eccepiva l'incongruità della sanzione invocando l'unitarietà del contesto nel quale si sono svolti i fatti in contestazione (ai fini del favor rei sotteso all'istituto della continuazione), la circostanza che per il calciatore in questione trattasi del primo episodio, e precedenti giurisprudenziali di questa Corte, richiedendo conclusivamente la riduzione a 2 giornate, ovvero, in subordine, a 3. All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte, sentito l'arbitro in relazione alla condotta tenuta dal calciatore, ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

Infatti, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del tesserato, come riconosciuto anche dagli scritti difensivi, occorre tenere presente la circostanza nella quale il comportamento è stato tenuto (effettiva unitarietà di contesto) e la totale assenza di precedenti di alcun tipo in capo al tesserato in questione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. RINALDI MICHELE SEGUITO**

**GARA GUBBIO/MACERATESE DEL 15.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)

La società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, al proprio calciatore, Sig. Michele Rinaldi, (cfr. Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016), in relazione alla gara A.S. Gubbio/Maceratese del 15.10.2016. Con l'impugnata decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore della società reclamante per 4 gare effettive, "perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro una frase gravemente offensiva e minacciosa e tentava di venire a contatto con il direttore di gara."

La A.S. Gubbio 1910 S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto: "In via istruttoria:

a) disporre l'audizione dei testi Croce Marco e Romano Alfredo, entrambi tesserati per la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. presenti ai fatti nelle immediatezze dell'arbitro e del calciatore Rinaldi Michele (come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata), affinché possano riferire sull'effettivo comportamento tenuto nell'occasione dallo stesso Rinaldi; Nel merito in via principale: b) revocare e/o annullare la sanzione della squalifica per 4 gare effettive irrogate al calciatore Rinaldi Michele con provvedimento del Giudice Sportivo sul Com. Uff. n. 56/Div del 18.10.2016; Nel merito in via subordinata: c) tenuto conto del reale andamento dei fatti e dell'effettivo comportamento tenuto dal Rinaldi Michele, procedere ad una congrua riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 56/Div del 18.10.2016, nella misura diversa e inferiore che sarà ritenuta di giustizia."

La società reclamante sostiene l'insussistenza della violazione contestata per assoluta mancanza di ogni atteggiamento minaccioso rivolto nei confronti del direttore di gara.

Infatti, sempre a detta della ricorrente, il calciatore al termine della gara ha raggiunto l'arbitro, insieme ai suoi compagni di squadra, per protestare e manifestare il loro dissenso sulla condotta di gara decisamente non all'altezza da parte del direttore di gara.

In tale contesto il calciatore non avrebbe minimamente assunto atteggiamenti minacciosi e/o violenti contro la persona dell'arbitro, né avrebbe rivolto allo stesso la frase riportata nel referto arbitrale.

Il Rinaldi avrebbe addirittura teso la mano all'arbitro in segno di saluto, al termine della gara. Sempre secondo la tesi difensiva, lo sbracciarsi per farsi largo tra i dirigenti della Gubbio Calcio, al fine di venire a contatto con l'arbitro, sarebbe frutto di pura fantasia del direttore di gara.

Quest'ultima circostanza sarebbe confermata dalla documentazione fotografica versata in atti e dagli stessi compagni di squadra, Sigg.ri Marco Croce e Romano Alfredo, dei quali la reclamante chiede l'audizione, che sarebbero in grado di confermare l'esatto svolgimento dei fatti, così come descritti nel ricorso introduttivo.

Alla seduta del 27.10.2016 è comparso un rappresentante della società reclamante, munito di regolare delega scritta e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Parte ricorrente contesta la decisione adottata nei confronti del proprio calciatore, Sig. Michele Rinaldi, dal Giudice Sportivo perché questa si sarebbe basata su di un'erronea esposizione dei fatti stilata nel Referto Arbitrale in merito al comportamento tenuto dal calciatore in occasione della gara, laddove invece, ad avviso della reclamante, una corretta ricostruzione dei fatti avrebbe escluso ogni provvedimento sanzionatorio.

Allo scopo di fondare siffatta prospettazione e di chiarire quanto avvenuto in occasione della gara per cui è causa, parte ricorrente ha dedotto alcune istanze istruttorie e prodotto alcune foto dell'evento. In particolare, la difesa della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. ha richiesto a questa Corte l'ammissione di una prova per testi sui fatti oggetto di causa, indicando a testi due compagni di squadra del calciatore sanzionato.

Questa Corte, sul punto, rileva che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono

essere accolte, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della F.I.G.C..

Se è vero, infatti, che l'art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo "incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d'indagine" (comma 4) e "richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione" (comma 5), deve comunque notarsi che l'art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l'art. 35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l'efficacia di "piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Pertanto ciò premesso, non è possibile a questa Corte ammettere una prova testimoniale o documentale che il C.G.S. non consente.

Preme peraltro a questo organo giudicante evidenziare come la regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell'arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell'ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l'atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati.

Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace ed affidabile.

Queste sono le regole che l'ordinamento sportivo si è dato con metodo democratico; quindi ogni soggettiva considerazione, valutazione/rivendicazione in senso contrario, o di diversa interpretazione dei fatti, risulta del tutto ininfluyente ai fini dell'applicazione delle regole.

Inoltre, secondo la costantemente giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), già Supremo Organo di Giustizia del CONI, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., C.G.S., circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.01.13; lodo TNAS ASD Palleronese/FIGC dell'11.11.2009).

La valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati al calciatore Michele Rinaldi deve pertanto essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall'arbitro nel referto in atti.

Invero, i comportamenti del calciatore in questione, quali esposti dall'arbitro e ripresi dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, sono connotati da particolare gravità, e come tali vanno sanzionati.

La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore dell'A.S. Gubbio 1919 s.r.l. deve essere stigmatizzata con fermezza in quanto, l'espressione dal lui proferita non può che essere qualificata come offensiva, ingiuriosa e minacciosa, così come l'atteggiamento del calciatore che a seguito dell'esibizione del cartellino rosso, ha tentato di venire a contatto con il direttore di gara non può che qualificarsi come violento e minaccioso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato questa Corte ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal calciatore nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 E AMMENDA € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. COLOMBO ANGELO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIOTTI SERGIO,**

**SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 16.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016, in seguito alla gara A.S. Giana Erminio S.r.l. vs. Viterbese Castrenze del 16.10.2016, ha inflitto al dirigente della A.S. Giana Erminio S.r.l., Sig. Angelo Colombo, le seguenti sanzioni: l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentate la società nell’ambito federale a tutto il 31.12.2016, con ammenda di €1.000,00, il tutto per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara. Inoltre, al calciatore della medesima società, Sergio Viotti, lo stesso Giudice Sportivo, ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara, per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara.

Avverso tali provvedimenti la Società A.S. Giana Erminio S.r.l., ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale formulando richiesta degli atti ufficiali.

I motivi posti a sostegno del reclamo inoltrato dalla A.S. Giana Erminio S.r.l., hanno riguardato esclusivamente la sanzione inflitta al Sig. Angelo Colombo mentre, per quanto riguarda la posizione del calciatore Sergio Viotti, la società reclamante ha dato atto di non voler darvi seguito.

La società A.S. Giana Erminio S.r.l. ha contestato il fatto che il proprio dirigente abbia posto in essere un comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale, poiché il Sig. Colombo avrebbe incontrato l’arbitro ed i suoi collaboratori solo nei pressi degli spogliatoi al termine della gara. Il Sig. Colombo, nella circostanza, avrebbe vivacemente dialogato con gli ufficiali di gara utilizzando sì la parola riportata nei rapporti del commissario di campo e del collaboratore della Procura Federale, ma solo per dire che per arbitrare in siffatta maniera non solo a Gorgonzola, ma anche in quegli stadi notoriamente conosciuti per il “calore” con la partecipazione di un gran numero di tifosi bisogna avere gli “attributi”. Sempre a detta della società ricorrente, lo sfogo del Sig. Colombo sarebbe stato determinato dai “presunti” torti arbitrali subiti dalla A.S. Giana Erminio s.r.l. nelle giornate precedenti.

Alla luce di quanto esposto la società reclamante ha chiesto: “In via principale e nel merito nonché in via subordinata di azzerare, o quanto meno di ridurre, la sanzione irrogata sia per quanto concerne la durata sia per l’importo dell’ammenda.”

Alla riunione del 27.10.2016 nessuno è comparso per la società reclamante.

Questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Angelo Colombo, dirigente della A.S. Giana Erminio S.r.l., trae origine da quanto rilevato dal Commissario di campo e dal collaboratore della procura Federale i quali, all’unisono, hanno refertato che il Sig. Colombo, prima sul terreno di giuoco, all’imbocco degli spogliatoi e poi nell’area spogliatoi, nei pressi dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale, ha proferito, con tono irrispettoso nei confronti del Direttore di gara e degli assistenti, frasi offensive.

Venendo al merito del reclamo, deve dirsi che non appare esservi dubbio alcuno sul fatto che le ingiurie rivolte dal Sig. Colombo alla terna arbitrale siano espressioni che ledono l’onore, la dignità ed il decoro dei componenti la terna arbitrale e debbano quindi ritenersi, agli specifici effetti di questo giudizio, come espressioni gravemente offensive e come tali punibili, ai sensi dell’art. 19 C.G.S..

Tuttavia l'evento per cui è causa non è stato percepito dalla terna arbitrale, tanto è vero che non ve ne è traccia nel referto della gara, e questo costituisce circostanza effettivamente apprezzabile quale attenuante della gravità dei fatti contestati.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, questa Corte ritiene di poter rideterminare la punizione inflitta al Sig. Angelo Colombo nella sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.11.2016, fermo il resto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Giana Erminio di Gorgonzola (Milano) riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Colombo Angelo fino al 30.11.2016. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DEL CALC. KOSNIC JEVREM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/URBS REGGINA 1914 DEL 16.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26/DIV del 18.10.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al sig. Jefrem Kosnic, giocatore della società Urbs Sportiva Reggina 1914. Tale decisione veniva assunta perché, nel corso dell'incontro Casertana/Urbs Sportiva Reggina 1914, disputato il 16.10.2016, il Kosnic, a gioco fermo, entrava in contatto con un avversario e lo colpiva volontariamente al volto con una manata.

Avverso tale provvedimento, la società Urbs Sportiva Reggina 1914 proponeva reclamo in data 25.10.2016.

L'appellante eccepiva l'incongruità della sanzione invocando l'assenza di intenzionalità lesiva nella condotta del giocatore, nonché l'assenza di violenza e di offensività, osservando che alcuno sarebbe caduto a terra o ricorso alle cure dei sanitari, richiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione a 1 giornata, anche con irrogazione della sanzione dell'ammenda in luogo del secondo turno di sospensione disciplinare. All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

Infatti, sentito l'arbitro in ordine alla condotta del calciatore, la Corte ritiene che il gesto compiuto, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta, per il quale il vigente ordinamento sportivo prevede la sanzione di 3 giornate di squalifica, sicché nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico si rivela inferiore rispetto al minimo edittale previsto per i fatti compiuti dal Kosnic. Appare evidente che il Giudicante, nell'irrogare tale sanzione ridotta, abbia già tenuto conto delle particolari modalità dell'azione e della non particolare violenza del gesto posto in essere dal calciatore e ciò, da una parte, induce questa Corte a ritenere congrua la sanzione attenuata e, dall'altra parte, in considerazione del minimo edittale già applicato in misura ridotta, a giudicare destituiti di fondamento i motivi dell'impugnazione.

Per questi motivi, C.S.A., sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kosnic Jevrem.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 16 novembre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio